

DETERMINAZIONE DSAI/33/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 30 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 90/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 90/2021/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l'utilizzo del modulo di rapporto di pronto intervento (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l'altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte, del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;

- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettere d) e f), della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 36, comma 4, lettere d) e f), della RQDG 20/25), l'impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, registra, tra l'altro, il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo (per esempio, con il recapito, il codice del gruppo di misura), per assicurare la sua rintracciabilità nonché la tipologia del punto di impianto di distribuzione sul quale è stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto in: (i) rete; (ii) impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) impianto di derivazione di utenza parte aerea; (iv) gruppo di misura;
- l'articolo 26, comma 8, della RQDG14/19 (ora articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare, per ogni richiesta di pronto intervento, il codice univoco dell'impianto di distribuzione alla quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento (lettera g);
- l'articolo 26, comma 10, della RQDG14/19 (ora articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni richiesta di pronto intervento l'esito della chiamata, indicando se la conversazione con un operatore è stata effettuata o meno (lettera c);
- l'articolo 28 della RQDG14/19 (ora articolo 38 della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, tra l'altro: in relazione alle dispersioni di gas localizzate, per l'anno di riferimento, le informazioni previsti dal comma 4 del medesimo articolo 28 della RQDG 14/19 (ora comma 3 dell'articolo 38 della RQDG 20/25); il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento (comma 9, lettera a, ora articolo 38, comma 8, lettera a), della RQDG20/25); il numero totale delle chiamate telefoniche senza conversazione (comma 11, lettera c), ora articolo 38, comma 10, lettera c), della RQDG 20/25);
- ai sensi dell'articolo 68, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 79, della RQDG 20/25), in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 12 della RQDG 20/25), tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M, nonché un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, (comma 6, lettera a), punti (i) e (ii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 90/2021/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Sadori Reti S.r.l. (di seguito Sadori Reti o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13, 14, 15 e 16 luglio 2021, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “MONDOLFO+SAN COSTANZO”, gestito dalla stessa;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19, la società non ha compilato correttamente il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas” dell’impianto denominato “MONDOLFO+SAN COSTANZO” relativo all’anno 2019; in particolare, la società ha ammesso che *“Nel Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas relativo all’anno 2019 per l’impianto denominato “MONDOLFO+SAN COSTANZO”, per un refuso di digitazione, nel campo “Lunghezza della rete in acciaio protetto catodicamente in bassa pressione” è stata erroneamente riportata la lunghezza di rete pari a 101.104 m, anziché pari a 100.104 m.”* (punto 15 della *check list* e documenti 15c, 15d e 15e allegati nonché “Osservazioni a verbale” e relativa nota “Doc 15e”);
 - ii. in violazione dell’articolo 12, comma 8, lettere a), d), e), e g), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate nei richiami alle deliberazioni dell’Autorità e alle norme tecniche di settore relativamente al pronto intervento, alla classificazione delle dispersioni localizzate, alla ricerca programmata delle dispersioni e alla sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio (punto 17 della *check list* e documenti 17a, 17d, 17e, e 17g allegati);
 - iii. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettere a) e d), della RQDG 14/19 e del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, non ha effettuato correttamente la registrazione garantita di una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento nel 2019; in particolare, dall’ascolto in sede di verifica ispettiva di una (progressivi n. 39 della Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019) delle 44 (quarantaquattro) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che la società, come dalla stessa dichiarato, ha registrato la predetta chiamata

- pertinente con il nominativo del chiamante errato (punto 9 della *check list* e documento 9a allegato nonché “Osservazioni a verbale”);
- iv. in violazione dell’articolo 26, comma 8, lettera g), dell’articolo 28, commi 4 e 9, lettera a) nonché dell’articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i) della RQDG 14/19, la società non ha registrato correttamente due chiamate di pronto intervento (progressivi 58 e 98 dell’allegato 10a della *check list*) per dispersioni di gas e conseguentemente non ha comunicato correttamente all’Autorità le informazioni previste dai citati articoli 28, commi 4 e 9, lettera a), della RQDG 14/19; in particolare, la società ha dichiarato in sede di verifica ispettiva di aver registrato due chiamate, relative a segnalazioni di pronto intervento provenienti dai Comuni di Ostra e di Montemaggiore di Colli al Metauro, con riferimento all’impianto “MONDOLFO+SAN COSTANZO” nonostante i citati Comuni non fossero serviti da tale impianto (punti 8 e 10 della *check list* e documenti 8a e 10a allegati nonché “Osservazioni a verbale”);
 - v. in violazione dell’articolo 26, comma 10, lettera c), e dell’articolo 28, comma 11, lettera c), della RQDG 14/19, la società non registra correttamente e, conseguentemente non comunica correttamente all’Autorità, le chiamate telefoniche senza conversazione pervenuta ai recapiti di pronto intervento; in particolare, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, nel registrare le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento non distingue le chiamate non pertinenti con conversazione dalle chiamate senza conversazione (progressivo n. 20 della Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019, punti 6 e 9 della *check list* e documenti 8a e 9a allegati);
 - vi. in violazione dell’articolo 26, comma 4, lettere d) ed f) e dell’articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, la società, non ha correttamente registrato due dispersione di gas nella tabella N relativa all’impianto “MONDOLFO+SAN COSTANZO” per il 2019; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, la dispersione segnalata attraverso la chiamata contrassegnata dal progressivo n. 25 della “Tabella verifica componente dispersioni – dettaglio 2019” è erroneamente riportata come “D” (gruppo di misura), anziché come “C” (derivazione d’utenza parte aerea); inoltre, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, con riferimento alla chiamata contrassegnata dal progressivo n. 34 della “Tabella verifica componente dispersioni – dettaglio 2019”, risultano erroneamente indicati il Comune e la via (punto 11 della *check list* e documento 11a allegato).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Sadori Reti;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas naturale. Con riferimento alla violazione *sub i* si prende atto che la società in sede di verifica ispettiva ha allegato il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas" relativo all'impianto denominato "MONDOLFO+SAN COSTANZO" del 2019, corretto (documento 15d allegato alla *check list*);

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2020 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 3.719.713.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'aggiornamento delle procedure operative e la corretta registrazione delle chiamate telefoniche senza conversazione pervenute ai recapiti di pronto intervento, costituiscano presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Sadori Reti S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti ii. e v. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti ii. e v. del secondo considerato – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento alla società Sadori Reti S.r.l. (P.IVA 00517310421) mediante PEC all'indirizzo distribuzione@pec.sadorireti.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 30 dicembre 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro